

**REPUBBLICA ITALIANA****IN NOME DEL POPOLO ITALIANO****LA CORTE DEI CONTI****SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA**

composta dai Magistrati:

Luigi Cirillo

Presidente

Gianpiero D'Alia

Consigliere (relatore)

Carlo Efsio Marré Brunenghi

Primo Referendario

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al **n. 23604** del registro di
Segreteria, promosso

da

**Procura Regionale della Corte dei conti presso la Sezione
giurisdizionale per la Calabria** sedente in Catanzaro, Via

Edmondo Buccarelli n.28, p.e.c.:

calabria.procura@corteconticert.it;**- attore -****nei confronti di**

FALBO BATTISTA, nato a Cassano dello Jonio (CS) il 16
settembre 1980 ed ivi residente in C.da Sisto (cod. fisc.:
FLBBTS80P16C002Z), titolare dell'omonima azienda agricola,
rappresentato e difeso, come da procura in atti, dall'avv.
Salvatore Lanciano del Foro di Cosenza (C.F.:

LNCSVT71S21C002F), ed elettivamente domiciliato presso

quest'ultimo, indirizzo di posta elettronica

certificata: salvatorelanciano@avvocatinapoli.legalmail.it

- convenuto -

Esaminati gli atti e i documenti del giudizio;

Data per letta, con il consenso delle parti, nella pubblica

udienza del 13 dicembre 2023, la relazione del giudice relatore,

Cons. Gianpiero D'Alia, uditi il Pubblico Ministero, nella

persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.ssa Maria

Gabriella Dodaro, e l'avv. Salvatore Lanciano, per il convenuto,

che hanno concluso come da verbale di udienza.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

I. Con **atto di citazione**, depositato il 27 giugno 2023, la

Procura presso questa Sezione giurisdizionale ha esercitato

l'azione di responsabilità amministrativa nei confronti del sig.

FALBO BATTISTA, per un presunto danno erariale pari ad euro

68.396,56, o, in via subordinata, alla somma che risulterà di

giustizia, cagionato ad ARCEA (Agenzia della Regione Calabria

per le Erogazioni in Agricoltura), oltre alla rivalutazione

monetaria dalla data delle singole erogazioni, agli interessi legali

dalla data di pubblicazione della sentenza ed alle spese di

giustizia. L'azione di responsabilità muove dalla segnalazione di

danno erariale prot. n. 512 del 30 gennaio 2019, con la quale

l'Agenzia della Regione Calabria per le Erogazioni in Agricoltura

ha rappresentato alla Procura regionale l'indebita percezione di

contributi comunitari, a valere sul fondo FEARS, anche da parte del convenuto. In particolare, il P.M. ha rappresentato che, con DDG n. 3952 del 13 aprile 2017, è stata disposta la revoca totale del precedente DDG n. 7901 del 17 maggio 2010, con il quale, a seguito della presentazione della domanda di aiuto n. 84750106746, era stato concesso al convenuto un contributo a valere sulle misure 112 e 121 PSR 2007/2013 e gli erano stati erogati gli importi di euro 35.000,00 e di euro 86.105,40. Infatti, in ragione della attività di controllo, eseguita con riguardo a quanto rendicontato, risultante dal verbale del 25 gennaio 2017 e dal report fotografico allo stesso allegato, il P.M. ha dichiarato che i locali per i quali il contributo era stato concesso sono stati utilizzati per finalità diverse da quelle dichiarate e finanziate, posto che l'attività di verifica *in loco* ha evidenziato che, pur essendo stato concesso al convenuto un finanziamento per l'utilizzo dell'immobile per uso ufficio aziendale, quest'ultimo è stato destinato ad uso civile abitazione, con un solo vano destinato all'uso originariamente previsto. Per tale ragione, l'amministrazione ha notificato al convenuto, il 22 febbraio 2017, l'avvio del procedimento di revoca delle agevolazioni concesse, riscontrate dal beneficiario con deduzioni difensive e richiesta di audizione personale, le quali, tuttavia, non sono state ritenute sufficienti ai fini dell'archiviazione del procedimento. Il P.M. ha aggiunto che, il 13 aprile 2017, è stato notificato al convenuto la revoca totale

del contributo e che, il 4 maggio 2017, è stata notificata la diffida per la restituzione delle somme indebitamente percepite. Alla data del 21 novembre 2022, sulla base di quanto attestato da ARCEA, il debito residuo del convenuto, per effetto delle successive compensazioni operate, risultava determinato nel complessivo importo di euro 68.396,56.

II. L'importo di euro 68.396,56, relativo al danno patrimoniale arrecato all'Agenzia della Regione Calabria per le Erogazioni in Agricoltura, è stato oggetto di contestazione preliminare di responsabilità, notificata, il 19 aprile 2023, a mani proprie dell'incolpato, cui hanno fatto seguito le deduzioni difensive e l'istanza di audizione di quest'ultimo, tenutasi il 16 giugno 2023.

III. Secondo il PM contabile, permangono tutti gli elementi costitutivi della responsabilità amministrativa in capo al convenuto nonostante le sue difese, spiegate con le deduzioni difensive e in sede di audizione personale, che non sono apparse sufficienti a superare gli addebiti contestati. Infatti, in quella sede, il convenuto ha affermato che le modifiche al progetto approvato, incidenti solo in minima parte sul progetto originario, sarebbero giustificate dalla necessità di scongiurare i pericoli all'incolumità aziendale e che, pertanto, ha deciso, a tale scopo, di destinare una piccola porzione dell'immobile a ricovero familiare per assicurare la guardiania dell'azienda. Secondo la difesa del convenuto, inoltre, le modifiche progettuali

sarebbero derivate dalla incolpevole individuazione dei tempi di permanenza dei vincoli, scaturenti dall'approvazione del progetto e dall'erogazione del finanziamento. Pertanto, al sig. Falbo non sarebbe imputabile la colpa grave. Secondo l'attore pubblico, tali argomentazioni difensive sarebbero smentite in fatto, ove si consideri che il convenuto ha ricevuto i già menzionati contributi pubblici al fine di adibire l'immobile oggetto del contributo ad uso ufficio aziendale mentre, dalla verifica eseguita, è stato accertato che l'immobile è stato destinato effettivamente a civile abitazione. Tale destinazione è stata incontestabilmente accertata in sede di controllo *in loco* e risulta documentata da ampia documentazione fotografica, allegata al verbale di sopralluogo. Ne deriva che il convenuto ha intenzionalmente violato gli impegni e gli obblighi assunti al momento della presentazione della domanda di aiuto, ove si consideri che, in particolare, ai sensi dell'allegato n. 4 alla domanda di aiuto, il convenuto si è impegnato a garantire la conduzione dell'azienda nell'immobile in questione per almeno cinque anni dalla liquidazione del saldo, e a non cambiare la destinazione d'uso dei beni mobili e immobili finanziati, rispettivamente per un periodo di 5 e 10 anni dalla liquidazione del saldo. Peraltro, a detta del P.M., non risulta in alcun modo dimostrata la scriminante dello stato di necessità invocata dal convenuto con le sue difese preliminari, considerato, peraltro, che il progetto è stato integralmente stravolto. Con riguardo

all'elemento soggettivo della responsabilità, il P.M. ha, quindi, affermato che gli impegni assunti al momento della sottoscrizione della domanda di aiuto fanno ritenere sussistente in capo al convenuto la consapevole e deliberata volontà di contravvenire agli obblighi assunti, al fine di soddisfare la propria esigenza personale di adibire l'immobile a residenza familiare anziché aziendale. In ragione di quanto sopra evidenziato, il P.M., premessa la giurisdizione della Corte dei conti per pacifica giurisprudenza al riguardo, ha affermato che sussiste il danno erariale, perché il convenuto ha percepito indebitamente contributi rurali, a carico del fondo FEARS, quantificati da ARCEA nell'importo contestato, per l'utilizzo indebito di risorse pubbliche per finalità diverse da quelle dichiarate, con evidente sviamento dalla finalità pubblica perseguita; e che tale condotta illecita appare causalmente collegata al danno erariale contestato e connotata da dolo, inteso come volontaria inosservanza degli obblighi nei confronti dell'ente erogatore, consistenti nella realizzazione dell'opera finanziata funzionale ed in ottemperanza agli obblighi assunti, con la coscienza e volontà di conseguire un ingiusto profitto, ove si consideri, peraltro, la dichiarazione espressamente sottoscritta dal convenuto Falbo Battista, all'atto della presentazione della domanda di aiuto, con la quale si era impegnato al mantenimento della destinazione d'uso del bene.

IV. Con decreto presidenziale n. 226/2023 del 27 giugno

2023, ritualmente notificato al convenuto, unitamente all'atto di citazione, a mezzo p.e.c. il 29 giugno 2023, nel domicilio eletto in fase istruttoria presso il difensore, come da procura in atti, è stata fissata l'udienza del 13 dicembre 2023 per la discussione del giudizio.

V. Con comparsa di costituzione e risposta, depositata il 20 novembre 2023, si è costituito in giudizio il sig. Battista Falbo che ha, preliminarmente, eccepito la prescrizione dell'azione erariale. Secondo il convenuto, infatti, l'informativa che ha dato origine al procedimento in esame risale all'11 gennaio 2017 e, pertanto, il fatto generatore del presunto danno erariale si sarebbe realizzato nel gennaio 2017 e, quindi, ben oltre il termine quinquennale di prescrizione. Pertanto, in assenza della fattispecie di occultamento doloso del danno, la vicenda è stata accertata e conosciuta fin dall'11 gennaio 2017, con la verifica straordinaria *in loco*, o dal 22 febbraio 2017, con l'avvio del procedimento di revoca del contributo in questione, inviata per conoscenza anche ad ARCEA, sicché la fattispecie era conoscibile da parte dell'amministrazione danneggiata, quantomeno, già dal febbraio 2017. Inoltre, la difesa del convenuto ha affermato che appare del tutto irrilevante, ai fini della interruzione della prescrizione, la data in cui l'ente ha inviato la segnalazione alla Corte dei conti, posto che, nel caso in esame, non vi è alcun occultamento doloso del danno e, comunque, l'esordio della prescrizione non può che riportarsi al

gennaio 2017, data di scoperta dello stesso. Poiché l'invito a dedurre risulta notificato il 19 aprile 2023, il termine quinquennale di prescrizione risulta maturato, ove si consideri che non sono emersi, nemmeno a seguito della disposta istruttoria processuale, idonei atti interruttivi della prescrizione nel quinquennio precedente l'invito a dedurre. Nel merito, il convenuto ha dichiarato che l'azione erariale è infondata per carenza del nesso di causalità, posto che sussiste lo stato di necessità cui si è trovato il convenuto, invocato ai sensi dell'art. 54 c.p., avendo dovuto adibire parte dell'immobile a residenza per garantirne la guardiania; che avrebbe, pertanto, incolpevolmente errato in ordine al calcolo del tempo dei vincoli di destinazione dei beni agevolati; che vi sarebbe la sussistenza degli uffici aziendali presso l'immobile in esame; che, inoltre, non sarebbe riscontrabile l'elemento soggettivo della responsabilità amministrativa. Con riguardo particolare all'elemento soggettivo della responsabilità, il convenuto ha, infatti, affermato che, dalla fatturazione versata in atti, emergerebbe che alcune masserizie, trovate *in loco*, sono state acquistate diversi anni dopo l'erogazione del finanziamento, e con risorse proprie del convenuto, e che, pertanto, è verosimile la tesi dell'errore scusabile rispetto al vincolo di immodificabilità quinquennale decorrente dal finanziamento. Infine, a detta del convenuto, non vi sarebbe neanche la colpa grave, perché la Procura contabile ha basato le sue conclusioni sulla incerta e

lacunosa ricostruzione fornita dalla Regione Calabria, la quale ha considerato la ditta del convenuto alla stregua delle aziende agricole dannose e definito doloso un comportamento del tutto privo di artifici ma che si sarebbe manifestato nella forma della mera imperizia nell'uso dell'opera progettata e finanziata. In altri termini, secondo la difesa del convenuto, non vi sarebbe la prova del dolo, consistente nell'avere posto in essere artifici e raggiri per approfittare di soldi pubblici per altri usi e fini diversi da quelli prospettati. In considerazione di quanto sopra esposto, il convenuto ha chiesto, preliminarmente, di accertare e dichiarare la prescrizione dell'azione erariale; in subordine, di dichiarare la inesistenza di condotte dolose o colpose e, quindi, di assolvere il convenuto; con vittoria di spese e competenze.

VI. All' udienza del 13 dicembre 2023, il Procuratore regionale ha insistito per l'integrale accoglimento della domanda risarcitoria ed ha, inoltre, precisato, con riguardo all'eccezione di prescrizione, che, ai sensi dell'art. 66 c.g.c. e in ragione della lettera di ARCEA del 4 maggio 2017, con la quale è stato intimata al convenuto la restituzione delle somme indebitamente percepite, il termine quinquennale di prescrizione non sarebbe maturato perché interrotto e prorogato per un ulteriore biennio fino al 2024. Nel merito, ha, tra l'altro, sottolineato che vi sarebbe la prova dello sviamento dalla finalità pubblica del finanziamento erogato al convenuto. Il difensore del convenuto ha contestato integralmente le affermazioni

dell'attore pubblico e si è riportato alle conclusioni contenute nella comparsa di costituzione e risposta, precisando, tra l'altro, che l'atto di diffida e messa in mora di ARCEA riguarda la restituzione delle somme oggetto di finanziamento e non la contestazione del danno erariale. A seguito della replica del P.M. e della controreplica della difesa del convenuto, la causa è stata trattenuta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

I. L'eccezione di prescrizione sollevata dal convenuto è fondata, perché, ad avviso del Collegio, alla data di notifica dell'invito a dedurre (19 aprile 2023), il termine di prescrizione dell'azione erariale risultava abbondantemente maturato. E ciò sia nel caso in cui si faccia esclusivo riferimento alla maturazione del termine ordinario di prescrizione invocato dal convenuto, ai sensi dell'art. 1, secondo comma, della legge n. 20/1994 che nel caso in cui si faccia riferimento all'art. 66 c.g.c., invocato dal P.M., che reca una nuova e diversa disciplina del termine prescrizione. Nella fattispecie in esame, il *dies a quo* della prescrizione decorre dal 25 gennaio 2017, posto che in tale data i funzionari della Regione Calabria hanno eseguito un controllo straordinario *in loco* presso l'azienda del convenuto, relativo alla domanda di aiuto presentata da quest'ultimo, ed hanno accertato che l'immobile oggetto del finanziamento regionale è stato adibito a civile abitazione, con la sola eccezione di un vano adibito ad uso ufficio aziendale, anziché essere destinato allo

svolgimento dell'attività imprenditoriale del Falbo, in violazione degli obblighi e delle prescrizioni assunti con la sottoscrizione della domanda di finanziamento (cfr. verbale di controllo straordinario *in loco* del 25 gennaio 2017 del Dipartimento 8 Agricoltura e Risorse Agroalimentari della Regione Calabria, versato in atti). Peraltro, dalla documentazione versata in atti, oltre che nella prospettazione della Procura erariale, sembra emergere una fattispecie di occultamento doloso del danno, consistente nel consapevole, e ovviamente non dichiarato, uso indebito delle provvidenze pubbliche, non conosciuto né conoscibile dall'amministrazione prima dell'accertamento *in loco* del 25 gennaio 2017, in ragione del quale l'illecito erariale si è reso obiettivamente intellegibile. Il 25 gennaio 2017 costituisce il *dies a quo* della prescrizione erariale anche in considerazione del fatto che entrambe le parti hanno convenuto che in tale data è, comunque, compiutamente emerso l'illecito erariale. Infatti, secondo il P.M., la effettiva destinazione del contributo erogato al convenuto "si è palesata in modo inequivocabile al momento del controllo straordinario *in loco* e risulta documentata con il materiale fotografico allegato al verbale redatto dal quale si evince l'effettivo utilizzo dei contributi percepiti." (cfr. pag. 4 dell'atto di citazione) e, secondo il convenuto, "a seguito di verifica straordinaria *in loco*, il fatto generatore del presunto danno si è realizzato nel gennaio 2017" (cfr. pag. 3 della memoria difensiva e di costituzione). Risulta, pertanto, evidente che

l'ordinario termine di prescrizione quinquennale sarebbe maturato il 25 gennaio 2022 e che, in ragione della notifica dell'atto interruttivo della prescrizione da parte di ARCEA al convenuto il 4 maggio 2017, la prescrizione è maturata il 4 maggio 2022, con evidente tardività della notifica dell'invito a dedurre del 19 aprile 2023 e della conseguente azione erariale. Del pari tardiva appare l'azione erariale anche ai sensi dell'art. 66 c.g.c., in forza del quale, secondo l'attore pubblico, la notifica al convenuto da parte di ARCEA dell'atto di intimazione alla restituzione del contributo (prot. n. 3735 del 4 maggio 2017) avrebbe comportato lo slittamento automatico del termine prescrizione di un ulteriore biennio, con maturazione della prescrizione il 4 maggio 2024. Tale argomentazione dell'attore pubblico non può essere condivisa perché in stridente contrasto con la corretta interpretazione della disposizione in esame che, come è noto, ha previsto l'ammissibilità di una sola interruzione del termine prescrizione da parte del P.M. contabile ed ha posto una serie di limiti alla durata del nuovo termine di prescrizione decorrente dall'interruzione, che non è più automaticamente quinquennale. In particolare, il primo comma dell'art. 66 c.g.c. consente l'interruzione del termine quinquennale di prescrizione per una sola volta e a seguito di formale atto di costituzione in mora, ai sensi degli artt. 1219 e 2943 del Codice civile, o di invito a dedurre del P.M.. In questo caso, ai sensi del secondo comma dell'art. 66 c.g.c. cit., "al

tempo residuo per raggiungere l'ordinario termine di prescrizione quinquennale si aggiunge un periodo massimo di due anni", fermo restando che *"il termine complessivo di prescrizione non può comunque eccedere i sette anni dall'esordio dello stesso"*. Il tenore letterale della disposizione in esame chiarisce senza possibilità di equivoco che il biennio in questione non è un *periodo fisso* da aggiungere al *termine* quinquennale di prescrizione, bensì il *periodo massimo* che si può aggiungere *al tempo* che residuerebbe per lo spirare dell'originario termine quinquennale di prescrizione (che decorre, di norma, dal danno), così da consentire lo spirare del nuovo termine quinquennale di prescrizione (che decorre, secondo le regole generali, dalla notificazione dell'atto che determina l'interruzione della prescrizione). E ciò appare ancor più evidente considerando:

a) l'inciso di chiusura dell'art. 66, secondo comma, c.g.c. sopra richiamato, il quale precisa che l'interruzione del termine ordinario di prescrizione comporta il decorrere di un nuovo termine quinquennale di prescrizione, che, però, nel suo complesso, non può, comunque, superare i sette anni dall'esordio originario della prescrizione stessa;

b) l'art. 20, secondo comma, lett. d), della legge n. 124/2015, che fissa il principio e criterio direttivo della delega per il riordino della procedura dei giudizi innanzi alla Corte dei conti in forza del quale *"l'interruzione del termine quinquennale di*

prescrizione delle azioni esperibili dal pubblico ministero per una sola volta e per un periodo massimo di due anni tramite formale atto di costituzione in mora e la sospensione del termine per il periodo di durata del processo”.

In altri termini, anche in ragione del combinato disposto della norma delegante e di quella delegata, la notifica dell'atto di diffida e messa in mora consente al P.M. *non* di allungare per un biennio l'ordinario termine di prescrizione *bensì* di interrompere una sola volta la prescrizione facendo decorrere un nuovo termine quinquennale, così aggiungendo al tempo mancante per raggiungere il quinquennio dall'esordio della prescrizione (ovvero l'*ordinario* termine di prescrizione quinquennale) un ulteriore periodo di tempo fino al raggiungimento del quinquennio (dall'atto interruttivo), periodo che tuttavia deve essere al “massimo” di due anni; pertanto, la scadenza del nuovo termine di prescrizione, che decorre dalla notifica dell'atto interruttivo, non è più in ogni caso quinquennale ma va calcolata caso per caso, in ragione del tempo residuo occorrente per la maturazione dell'ordinario termine di prescrizione quinquennale, al quale può essere aggiunto un periodo non superiore ai due anni.

Ne deriva che, nel caso in esame, come si è detto, il termine ordinario di prescrizione quinquennale decorre dalla data di scoperta dell'evento dannoso, e cioè dal 25 gennaio 2017; che lo stesso sarebbe, pertanto, scaduto, in assenza dell'atto

interruttivo della prescrizione, il 25 gennaio 2022; che, a seguito della notifica dell'atto interruttivo della prescrizione il 4 maggio 2017, anche ai sensi dell'art. 66 c.g.c., il termine quinquennale di prescrizione è maturato il 4 maggio 2022 e non, come sostenuto dal P.M., il 4 maggio 2024. Pertanto, l'azione erariale si è, comunque, prescritta, perché l'invito a dedurre, come già evidenziato, è stato notificato al convenuto il 19 aprile 2023 e la prescrizione del credito erariale è maturata il 4 maggio 2022 (5 anni dalla notifica dell'atto di costituzione in mora di ARCEA). Da qui l'intervenuta prescrizione dell'azione erariale.

II. Ai sensi dell'art. 31, terzo comma, c.g.c. il Collegio dispone la compensazione delle spese, considerata la trattazione della sola questione preliminare di merito.

P.Q.M.

la Corte dei conti Sezione giurisdizionale per la Regione Calabria, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, rigetta la domanda attorea per intervenuta prescrizione dell'azione erariale. Nulla per le spese. Così deciso in Catanzaro, nella Camera di consiglio del 13 dicembre 2023.

Il Giudice relatore

Il Presidente

Gianpiero D'Alia

Luigi Cirillo

f.to digitalmente

f.to digitalmente

Depositata in segreteria il 03/06/2024

Il Funzionario responsabile

Dott.ssa Stefania Vasapollo

f.to digitalmente